



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**ALLEGATO G.3.**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4**

**Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) [M1C3I2.4]**

**Target ITA T4-2023 [M1C3-19-ITA 1]:** entro il 31 dicembre 2023 50 interventi avviati per la sicurezza sismica dei luoghi di culto, restauro del patrimonio del FEC e ricoveri di opere d'arte.

**Target EU T2-2024 [M1C3-19-ITA-3]:** entro il 30 giugno 2024 320 interventi avviati per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte.

**Target EU T4-2025 [M1C3- 19]:** entro il 31 dicembre 2025 300 interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte completati.

**Target ITA T2-2026 [M1C3-19-ITA 2]:** entro il 30 giugno 2026 500 interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte completati.

**SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO**

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 - S.04 - IA.04) - RELATIVI ALLA SICUREZZA SISMICA ED AL RESTAURO DEL PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC).

**LOTTO GEOGRAFICO 2 (Campania);**

**SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3**

**CLUSTER ASSEGNATO AQ2-Campania-7**

**CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9533858482; LOTTOGEOGRAFICO: 2 CAMPANIA; SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Lavori.**

**DENOMINAZIONE INTERVENTO: Complesso Monumentale di Santa Lucia- Consolidamento, restauro e valorizzazione;**

**CUP DELL'INTERVENTO: F29C22000140006 ;**

**CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A0689923BE;**

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

#### TRA

il Sig. **Mariano Nuzzo**, nato a Caserta il 08/03/1977, residente in Santa Maria a Vico (CE), via Appia, n.86, con decreto del Direttore Generale ABAP n.772 del 31/05/2024 gli sono state delegate le funzioni di direttore della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento; Codice fiscale e Partita IVA 93003240616, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, **"Soprintendenza"**)

#### E

il Sig. **Maiorana Giuseppe** nato a Roma il 31/10/1964 C.F. MRNGPP64R31H501Z, in qualità di legale rappresentante dell'impresa **MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL** con sede legale in Via Antonio De Marco 50 00191 Roma.

Che l'Impresa è iscritta presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA:

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09586281009 Registro delle Imprese di ROMA  
data di iscrizione: 24/07/2007

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1174139 il 24/07/2007

Denominazione: MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) Via Antonio De Viti De Marco 50

Costituita con atto del 13/07/2007 Durata della società: data termine: 31/12/2050, che agisce quale **impresa appaltatrice in forma singola;**

(in seguito, **"Appaltatore"**);

(in seguito, congiuntamente **"le Parti"**);

#### PREMESSO CHE

- a) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, **"PNRR"**), nella cornice della Missione 1 **"Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"** - Componente 3 **"Turismo e Cultura 4.0"** (M1C3), destina complessivi 2.720,00 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarità del Ministero della Cultura (di seguito, **"MiC"**) volti a favorire la rigenerazione di piccoli siti culturali e del patrimonio culturale religioso e rurale;
- b) in particolare, l'Investimento **"2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)"** (di seguito, **"Investimento M1C3 2.4"**), a sostegno della Misura 2 **"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale"** della Componente 3, mette a disposizione del MiC 800 milioni di euro per ridurre la vulnerabilità sismica dei luoghi di culto ed evitare, oltre alle spese di ricostruzione delle chiese distrutte, la perdita di opere d'arte;
- c) il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il MiC quale **"amministrazione centrale titolare dell'investimento"**, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito **"Amministrazione Titolare"**);



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4**

**Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) [M1C3I2.4]**

**Target ITA T4-2023 [M1C3-19-ITA 1]:** entro il 31 dicembre 2023 50 interventi avviati per la sicurezza sismica dei luoghi di culto, restauro del patrimonio del FEC e ricoveri di opere d'arte.

**Target EU T2-2024 [M1C3-19-ITA-3]:** entro il 30 giugno 2024 320 interventi avviati per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte.

**Target EU T4-2025 [M1C3- 19]:** entro il 31 dicembre 2025 300 interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte completati.

**Target ITA T2-2026 [M1C3-19-ITA 2]:** entro il 30 giugno 2026 500 interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte completati.

**SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO**

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 - S.04 - IA.04) - RELATIVI ALLA SICUREZZA SISMICA ED AL RESTAURO DEL PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC).**

**LOTTO GEOGRAFICO 2 (Campania);**

**SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3**

**CLUSTER ASSEGNATO AQ2-Campania-7**

**CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9533858482; LOTTOGEOGRAFICO: 2 CAMPANIA; SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Lavori.**

**DENOMINAZIONE INTERVENTO: Complesso Monumentale di Santa Lucia- Consolidamento, restauro e valorizzazione;**

**CUP DELL'INTERVENTO: F29C22000140006 ;**

**CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A0689923BE;**

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").

**TRA**

il Sig. **Mariano Nuzzo**, nato a Caserta il 08/03/1977, residente in Santa Maria a Vico (CE), via Appia, n.86, con decreto del Direttore Generale ABAP n.772 del 31/05/2024 gli sono state delegate le funzioni di direttore della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento; Codice fiscale e Partita IVA 93003240616, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, **"Soprintendenza"**)

**E**

**Il Sig. Maiorana Giuseppe nato a Roma il 31/10/1964 C.F. MRNGPP64R31H501Z, in qualità di legale rappresentante dell'impresa MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL con sede legale in Via Antonio De Marco 50 00191 Roma.**

Che l'Impresa è iscritta presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA:

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09586281009 Registro delle Imprese di ROMA

data di iscrizione: 24/07/2007

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1174139 il 24/07/2007

Denominazione: MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) Via Antonio De Viti De Marco 50

Costituita con atto del 13/07/2007 Durata della società: data termine: 31/12/2050, **che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;**

(in seguito, **"Appaltatore"**);

(in seguito, congiuntamente **"le Parti"**);

**PREMESSO CHE**

- a) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, **"PNRR"**), nella cornice della Missione 1 **"Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"** - Componente 3 **"Turismo e Cultura 4.0"** (M1C3), destina complessivi 2.720,00 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarità del Ministero della Cultura (di seguito, **"MiC"**) volti a favorire la rigenerazione di piccoli siti culturali e del patrimonio culturale religioso e rurale;
- b) in particolare, l'Investimento **"2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)"** (di seguito, **"Investimento M1C3 2.4"**), a sostegno della Misura 2 **"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale"** della Componente 3, mette a disposizione del MiC 800 milioni di euro per ridurre la vulnerabilità sismica dei luoghi di culto ed evitare, oltre alle spese di ricostruzione delle chiese distrutte, la perdita di opere d'arte;
- c) il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il MiC quale **"amministrazione centrale titolare dell'investimento"**, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito **"Amministrazione Titolare"**);

- d) con decreto del 20 gennaio 2022, rep. n. 10 del Segretariato Generale recante «Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura», che ha abrogato il precedente decreto del 7 luglio 2021, rep n. 528, il MiC, quale Amministrazione Titolare, ha individuato, quale Struttura attuatrice per l'Investimento M1C3 2.4 (di seguito, **“Soggetto Attuatore”**) il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per gli affari di Culto e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto (di seguito **“FEC”**).
- e) Con decreto n. 230 del 21 ottobre 2022, il Direttore Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del MiC, ai sensi dell'articolo 9, co.1, del D.L. N. 77/2021, ha assegnato alla Direzione Centrale per gli Affari di Culto e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno le risorse relative all'attuazione dei summenzionati 16 Interventi torri e campanili, rinviando espressamente a un successivo accordo da perfezionarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 l'individuazione della predetta Direzione Centrale quale Soggetto attuatore esterno e la regolamentazione delle modalità di realizzazione degli interventi e degli obblighi conseguenti all'accettazione del finanziamento;
- f) Tali Accordi, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, aventi ad oggetto la regolamentazione delle modalità di realizzazione e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento assegnata dal MiC, sono stati sottoscritti dalla Direzione Centrale per gli affari di Culto e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto, di seguito (**“Soggetto Attuatore Esterno”**), dalla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale e dall'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del MiC in data 28 novembre 2022;
- g) al fine di accelerare l'attuazione degli Interventi l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- h) previa pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12 dicembre 2022 n. 2022-OJS239-689279 e, altresì, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 dicembre 2022 n. 146, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la **“PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04 – IA.04) – RELATIVI ALLA SICUREZZA SISMICA ED AL RESTAURO DEL PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC).”**, (di seguito, la **“Procedura”**);
- i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il **“Codice dei Contratti”**), più accordi quadro multilaterali (di seguito, **“Accordi Quadro”**);
- j) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 9 lotti geografici (di seguito, **“Lotti Geografici”**), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 4 sub-lotti prestazionali (di seguito **“Sub-Lotti Prestazionali”**) di seguito elencati:
- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
  - Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;
  - Sub-Lotto Prestazionale 4: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;
- k) all'esito della Procedura, con provvedimento del 12/04/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 2, il Sub-lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro;
- l) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster**");
- m) l'Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 2;
- n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**OdA**") che potranno essere emessi dalla Soprintendenza per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 3;
- p) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 2 Campania, Sub-Lotto Prestazionale 3, è stato assegnato il Cluster **AQ2-Campania-7** ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- q) l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con il Soggetto Attuatore l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 2 Campania;
- r) la Soprintendenza in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- s) la Soprintendenza in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");
- t) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- u) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dalla Soprintendenza in epigrafe la

specifica OdA n. 3 del 03/04/2025;

- v) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: **A0689923B3**;
- w) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- x) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore in epigrafe;
- y) l'Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla *lex specialis* di gara e Invitalia ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore;
- z) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193, recante «Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
- aa) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Soprintendenza in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Soprintendenza), nell'esecuzione dell'appalto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO  
SEGUE**

#### **Articolo 1 -(Premesse ed allegati)**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
  - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
  - l'Accordo Quadro Lotto Geografico **2 (Campania)** - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG dell'Accordo Quadro: **9533858482**, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
  - l'OdA del Contratto Specifico n. 3 del 03/04/2025 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
  - le Condizioni Particolari allegate al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

### Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
  - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e la Soprintendenza relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
  - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
  - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
  - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

### Articolo 3 -(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori di cui al Sub-Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico– per il miglioramento sismico ed il restauro di edifici di culto, afferenti al Fondo Edifici di Culto (FEC).
2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore della Soprintendenza da parte dell'Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell'OdA n. 3 del 03/04/2025 e relativi allegati:

Il progetto prevede, per i lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione del Complesso Monumentale in Santa Lucia in Caserta, tre macroaree d'intervento:

**Involucro esterno:** l'intervento si concentra nella zona ovest della copertura a ridosso della facciata principale, in quanto la restante porzione risulta recentemente restaurata. La zona oggetto dell'intervento presenta fenomeni di degrado quali la necessità del rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza posta ad ovest, adiacente alla zona di copertura in coppi di cui sopra;

**Ambienti interni:** gli ambienti accessori che consentono il pieno funzionamento della struttura versano in condizioni di parziale abbandono e sono caratterizzati da distacco di intonaci e presenza di umidità. Si rende pertanto necessario un intervento di recupero degli stessi;

**Arredo ligneo:** il coro ligneo della cantoria versa in condizioni di particolare degrado e risulta essere attaccato da agenti xilofagi, necessitando pertanto di un restauro totale.

Il presente progetto si pone come obiettivo la risoluzione delle criticità che caratterizzano gli ambienti accessori interni e una porzione della copertura con un intervento di recupero che rispetti le caratteristiche storiche, architettoniche, morfo-tipologiche e materiche del bene.

#### **Ripristino dell'involucro esterno**

Il ripristino dell'involucro esterno si compone di due interventi distinti: il primo riguarda il recupero di una porzione della copertura; il secondo riguarda il rifacimento del manto di impermeabilizzazione della porzione di copertura piana ad ovest.

Il progetto prevede il recupero della porzione di copertura a ridosso della facciata principale, in quanto la restante parte non presenta condizioni di degrado poiché recentemente restaurata. Si prevede di eseguire i seguenti interventi:

Rimozione dei coppi esistenti e loro accatastamento in un'area del cantiere preventivamente individuata; gli elementi saranno adeguatamente protetti in modo da poter essere poi successivamente riposizionati sulla copertura;

Cernita e pulitura dei coppi in laterizio. Gli elementi maggiormente degradati verranno sostituiti da nuovi coppi con caratteristiche simili a quelli esistenti;

Realizzazione di impermeabilizzazione mediante l'applicazione di guaina bituminosa;

Riposizionamento dei coppi di recupero e sostituzione dei coppi danneggiati con nuovi pezzi dalle caratteristiche simili per forma e dimensioni.

Il secondo intervento riguarda il rifacimento dell'impermeabilizzazione della porzione di copertura piana posta ad ovest e adiacente alla porzione di copertura in coppi oggetto di intervento. Si provvederà quindi a:

1. Rimozione della guaina attualmente presente;
2. Rimozione del massetto;

3. Realizzazione di nuovo massetto;
4. Realizzazione di nuovo strato impermeabilizzante mediante l'applicazione di guaina.

### **Ripristino ambienti interni**

Il progetto prevede il ripristino degli ambienti accessori adiacenti alla navata principale, quali gli spazi della sagrestia. Questi presentano uno stato di conservazione non ottimale a causa della presenza di umidità. In questi spazi in particolare si è constatata la presenza di tracce di umidità che compromettono la condizione degli intonaci, caratterizzati da diffusi distacchi, esfoliazioni e macchie dovute alla presenza di umidità. Si sono individuati i seguenti interventi:

VANO 1, VANO 2, VANO 3 E VANO 4: spicconatura e rifacimento degli intonaci di tutte le pareti e delle volte. In particolare:

- Spicconatura accurata degli intonaci delle pareti;
- Rimozione dei depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori;
- Trattamento desalinizzante;
- Applicazione di intonaco deumidificante macroporoso e rasatura;
- Finitura e tinteggiatura.

### **Restauro elementi lignei**

Il progetto prevede il restauro totale del coro ligneo della cantoria, il quale attualmente versa in condizioni di particolare degrado e risulta essere attaccato da agenti xilofagi

I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

3. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il dott. Luigi Onofrio Pastore, incaricato con nota MIC|MIC\_SABAP-CE|07/04/2023|0007412-I e quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ing. Oreste Graziano nominato con nota MIC|MIC\_SABAP-CE\_U08|14/04/2025|0008694-I.
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
5. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni,

comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, "D.L."), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

7. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
8. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
9. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
10. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Soprintendenza.
11. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento.
12. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 15 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 4 -(Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Soprintendenza da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Soprintendenza medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Soprintendenza. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Soprintendenza da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni,

emesse dalla D.L. e dalla Soprintendenza, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Soprintendenza, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La Soprintendenza si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte

dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

#### **Articolo 6 - (Responsabilità)**

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Soprintendenza per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere la Soprintendenza sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Soprintendenza o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Soprintendenza da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Soprintendenza medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Soprintendenza medesimo.
4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati alla Soprintendenza o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Soprintendenza da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Soprintendenza e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

#### **Articolo 7–(Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)**

1. Nel rinvia a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

##### **7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)**

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 delle predette.

##### **7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Soprintendenza, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “*relazione di genere*” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Soprintendenza, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di

cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

#### **7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

- 1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Soprintendenza conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

#### **7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

- 1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore o Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.
- 1.8 È riconosciuta alla Soprintendenza (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.  
Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

#### **Articolo 8 -(Obblighi generali della Soprintendenza)**

1. La Soprintendenza si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 9 -(Termini e durata del contratto)**

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 13 delle Condizioni Generali.
3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in 210 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, la Soprintendenza si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Soprintendenza si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)**

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore sono: Sig. Maiorana Giuseppe (C.F. MRNGPP64R31H501Z), amministratore Unico della società Maiorana Costruzioni Edili S.r.l. con sede in Roma (RM) Via Antonio De Viti De Marco n.50 P.IVA 09586281009 email: [amministrazione@costruzionimaiorana.it](mailto:amministrazione@costruzionimaiorana.it); pec: [maioranacostruzioniedilisrl@pec.it](mailto:maioranacostruzioniedilisrl@pec.it)
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.



3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: Via Antonio De Viti De Marco,50 00191 ROMA. PEC: amministrazione@costruzionimaiorana.it.
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

#### **Articolo 11 -(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)**

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a "misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e).
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, oneri fiscali esclusi, è pari ad €. **312.049,40 (trecentododicimilazereoquarantanove/40)**, oltre IVA, oltre €.46.310,79 (**quarantaseimilatrecentodieci//79**) per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di €. 358.360,19 (**trecentocinquantottomilatrecentosessanta//19**), oltre IVA.
3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.
6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 25 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
7. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali e nel rispetto delle seguenti scadenze:
  - il 30 % (trenta per cento) del corrispettivo entro 30 giorni dall'adozione del primo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Soprintendenza;
  - il 30 % (trenta per cento) del corrispettivo entro 30 giorni dall'adozione del secondo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Soprintendenza;
  - il 20% (venti per cento) del corrispettivo a seguito di 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
8. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse,



canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

9. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
10. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: IT 79 S 03047 03200 000222002246, Banca: BCA.
11. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
  - Cognome e nome: MAIORANA Giuseppe;
  - Data e luogo di nascita: 31/10/1964 a Roma (RM).
  - Indirizzo di residenza: Via Cassia n.837 Roma (RM).
  - Nazionalità: Italia
  - Codice fiscale: MRN GPP 64R31H501Z.
12. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
13. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
14. La Soprintendenza avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico *ex* articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
15. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 28 delle Condizioni Generali.
16. La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a "FEC - Ministero dell'Interno (Fondo Edifici di Culto) C.F. 97051910582, codice univoco 8WPFPC.

#### **Articolo 12 -(Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti)**

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 13 -(Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**



1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 36 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 14 -(Garanzie ed Assicurazione)**

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione n. 2025/13/6708051 in data 10/04/2025 rilasciata dall'istituto ITALIANA Assicurazioni agenzia Aprilia(LT) Via Alcide De Gasperi 140 P.IVA 01467510598, per un importo pari a €. 47.841,08, con durata fino al 10/04/2026. L'Appaltatore ha presentato il Certificato ISO 9001:2015 n.QMS-1316/A Ordine n° 8521-04 valido fino al 27/03/2027.
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di trenta giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 33 delle Condizioni Generali.

3. A copertura dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha prodotto, i sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti una polizza assicurativa rilasciata dalla dall'istituto ITALIANA Assicurazioni agenzia Aprilia(LT) Via Alcide De Gasperi 140 P.IVA 01467510598, , per un importo pari a €. 500.000,00, con durata fino al 10/04/2026, nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), in conformità a quanto previsto all'art. 34 delle Condizioni Generali.
4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 15 -(Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)**

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Soprintendenza si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Soprintendenza.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Soprintendenza, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Soprintendenza, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Soprintendenza tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

#### **Articolo 16 - Collaudi**

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

#### **Articolo 17 -(Subappalto)**

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  
tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie OG2 e OS2A nei limiti consentiti dalla normativa vigente ad imprese in possesso delle idonee qualificazioni e dei requisiti richiesti.
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Soprintendenza e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
  - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché



- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso la Soprintendenza almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
  - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Soprintendenza sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Soprintendenza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
9. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Soprintendenza da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Soprintendenza revocherà l'autorizzazione.
11. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
12. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Soprintendenza può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Soprintendenza il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
16. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Soprintendenza:
  - nome del subcontraente;
  - importo del subcontratto;
  - oggetto della prestazione affidata;e dovrà trasmettere alla D.L.:
  - copia del contratto di sub affidamento o atto equivalente;
  - di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
  - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
  - dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.
17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

### Articolo 18 -(Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, la Soprintendenza applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1‰ (permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nell' stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
  - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
  - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
  - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
  - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.
4. La Soprintendenza ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 15 delle Condizioni Generali.
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito



dell'approvazione da parte della Soprintendenza del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 19 -(Esecuzione in danno)**

1. È facoltà della Soprintendenza nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Soprintendenza si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, la Soprintendenza può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, la Soprintendenza avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

#### **Articolo 20 -(Risoluzione e recesso)**

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
  - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
  - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 13, del presente Contratto Specifico;
  - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia.



3. In caso di risoluzione del contratto, la Soprintendenza provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Soprintendenza di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione la Soprintendenza altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.
8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione alla Soprintendenza affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 21 -(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)**

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 22 -(Modifiche assetti proprietari)**

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Soprintendenza ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### **Articolo 23 -(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare alla Soprintendenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Soprintendenza ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Articolo 24 -(Obblighi di riservatezza Proprietà)**

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Soprintendenza all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Soprintendenza e devono essere restituiti alla stessa Soprintendenza al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Soprintendenza all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Soprintendenza e devono essere restituiti alla stessa Soprintendenza al termine dell'appalto.
4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Soprintendenza e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Soprintendenza.

#### **Articolo 25 -(Spese, imposte e tasse)**

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 68 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 26 -(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. La Soprintendenza, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al

Regolamento (UE) 679/2016.

**Articolo 27 -(Controversie e foro competente)**

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45e 46 delle Condizioni Generali.

**Articolo 28 -(Disposizioni generali e norme di rinvio)**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 25 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Caserta li, 14/04/2025

**L'Appaltatore**

**MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL**

PER IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca

IL DIRIGENTE DELEGATO

Mariano Nuzzo



\*\*\*

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4– (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11– (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12– (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti)
- Art. 18– (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20– (Risoluzione e recesso)
- Art. 21– (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 27– (Controversie e foro competente)

**L'Appaltatore**

**MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL**



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 17/04/2025 12:59:17 UTC

File verificato: C:\Users\Utente\Downloads\FEC AQ2- ALLEGATO G.3 - SCHEMA DI CS - LAVORI S.LUCIA.pdf (1).p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: Mariano Nuzzo  
Tipo di firma CADES-B  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 12:59:15 UTC) />  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025  
online: 12:47:17 UTC

**Dati del certificato del firmatario Mariano Nuzzo**

Nome, Cognome: Mariano Nuzzo  
Organizzazione: MINISTERO DELLA CULTURA  
Numero identificativo: WSREF-15244792395747  
Data di scadenza: 11/07/2027 08:21:10 UTC  
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. ,  
Qualified Trust Service Provider ,  
VATIT-01879020517 ,  
IT ,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2: GIUSEPPE MAIORANA  
Tipo di firma CADES-B  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/04/2025 12:59:16 UTC) />  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/04/2025  
online: 12:47:17 UTC

**Dati del certificato del firmatario GIUSEPPE MAIORANA**

Nome, Cognome: GIUSEPPE MAIORANA



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Autore di  
certificazione: ARUBAFEC EU Qualified Certificates CA GI , ARUBAFEC S.p.A. ,  
Qualified Trust Service Provider ,  
VATIT-01879020517 ,  
IT ,

Documentazione del  
certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>

Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

### Fine rapporto di verifica



Think Next, Trust Now

Tinexta InfoCert (<https://www.infocert.it/>) 2025 I  
P.IVA 07945211006